

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2023, n. 15-6601

Legge 26 Luglio 1975 n. 386. Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri e alle compensazioni finanziarie a favore dei Comuni italiani di confine. Parere favorevole alla conferma dei criteri di riparto del D.M. del MEF del 7 dicembre 2021 anche per gli anni 2022 e 2023.

A relazione dell'Assessore Marrone:

Visto l'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, di cui alla legge 26 luglio 1975 n. 386;

considerato che:

- l'articolo 2 dell'Accordo stabilisce che i Cantoni Ticino, Grigioni, e Vallese devono versare ogni anno a favore dei Comuni italiani di confine una parte del gettito delle imposte federali, cantonali e comunali applicato sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri attivi nel loro territorio;

- l'articolo 5 della succitata Legge stabilisce che il Ministro per le Finanze, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;

preso atto che, con Decreto del 7 dicembre 2021 pubblicato sulla GU n. 29 del 4 febbraio 2022, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha stabilito i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386 per gli anni 2020 e 2021;

preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con nota acquisita agli atti del Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione prot. n. 1577/2023 del 27 Gennaio 2023, ha richiesto alla Regione Piemonte il parere, da formalizzarsi mediante assunzione di una deliberazione regionale, in ordine alla conferma, anche per gli anni 2022 e 2023, della validità dei criteri già adottati per il periodo 2020 e 2021 con il sopracitato Decreto;

considerato che:

- i Comuni italiani di confine interessati alla suddetta compensazione finanziaria sono: Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bee, Beura Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle (nato dall'unione di Seppiana e Viganella), Calasca Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Ceppo Morelli, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Ghiffa, Gurro, Intragna, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Val Cannobina (nato dall'unione di Falmenta, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso), Valstrona, Vanzone San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Villetta e Vogogna;

- la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione ha provveduto a trasmettere apposita comunicazione, prot. n. 1785/A2101B del 01/02/2023, indirizzata a tutti i Comuni interessati, all'Unione dei Comuni Alta Ossola e all'Unione dei Comuni delle Valli dell'Ossola, nella quale si richiedeva, entro il 15 febbraio 2023, di confermare o modificare i criteri già adottati per gli anni precedenti, informandoli che, in caso non fosse stato espresso alcun parere, il Ministero avrebbe confermato i criteri già adottati con Decreto Ministeriale succitato;

visti i pareri favorevoli in ordine alla conferma della validità dei criteri suddetti, formatosi ed espresso da parte dei Comuni di: Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Beura Cardezza, Cannero Riviera, Caprezzo, Cambiasca, Cossogno, Craveggia, Domodossola, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Santa Maria Maggiore, Tocco, Trarego Viggiona, Verbania e Villette, che hanno, altresì, confermato i Comuni stessi come beneficiari della compensazione finanziaria che verrà loro trasferita direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

visto il parere dell'Unione Montana Alta Ossola che conferma la validità per gli anni 2022 e 2023, dei criteri già adottati approvati con il succitato Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2021;

visto il parere dell'Unione Montana Valli Dell'Ossola che conferma la validità per gli anni 2022 e 2023, dei criteri già adottati approvati con il succitato Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2021;

visto il parere del Comune di Valle Cannobina (nato dall'unione di Falmenta, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso Legge Regionale Piemonte n. 8 del 16 luglio 2018) che conferma la validità per gli anni 2022 e 2023, dei criteri già adottati approvati con il succitato Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2021;

considerato che gli altri Comuni aventi diritto non hanno espresso il proprio parere entro i termini indicati, per cui verranno confermati dal Ministero i criteri già definiti dal Decreto succitato;

preso atto che i criteri definiti dal succitato Decreto prevedono, tra l'altro, all'art. 2, che il numero dei lavoratori frontalieri sia direttamente fornito, alla data del 31 agosto di ogni anno, alle Autorità italiane dalle competenti Autorità elvetiche;

visto quanto espresso dall'articolo 6 del Decreto in oggetto che prevede, in accettazione di quanto a suo tempo richiesto dall'Amministrazione regionale, che le somme facenti parte del rimborso fiscale, possano essere destinate, nel limite del 30% al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni;

ritenuto, pertanto, di esprimere parere favorevole in ordine alla conferma, anche per gli anni 2022 e 2023, della validità dei criteri già adottati per il periodo 2021 e 2022 con Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2021.

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- di esprimere parere favorevole, anche per gli anni 2022 e 2023, in merito alla conferma dei criteri di riparto determinati dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2021 (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022) "Criteri di ripartizione ed utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine;
- di proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze la conferma del comma 2 dell'articolo 5 del D.M 7 dicembre 2021, così come segue:

"Le somme da ripartire nei singoli anni 2022 e 2023 sono attribuite, per quanto afferisce al territorio della Regione Piemonte:

- a) all'Unione montana Valli dell'Ossola in misura pari al prodotto fra la "quota pro capite" di cui all' articolo 4 e il numero di frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei " Comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Unione medesima, fatta eccezione per il comune di Domodossola;
- b) all'Unione Montana Alta Ossola in misura analoga a quella di cui al punto precedente per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni di: Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo;
- c) ai Comuni di Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Bèe, Beura Cardezza, Borgomezzavalle, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cossogno, Craveggia, Domodossola, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo, Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Tocco, Trarego Viggiona, Trontano, Valle Cannobina (nato dall' unione di Falmenta, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso), Valstrona, Verbania, Vignone e Villette in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti."

Ai Comuni di confine suddetti competono le destinazioni delle risorse, secondo lo schema previsto dal Decreto di Riparto e denominato: "Prospetto riassuntivo dell'impiego dei fondi derivanti dal ristorno fiscale operato dalle Autorità svizzere a favore dei Comuni italiani di confine";

- di autorizzare i competenti Uffici ai quali spetta il compito gestionale della legge di cui trattasi – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione - di dare attuazione agli adempimenti dalla medesima previsti;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)